

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

---

**DETERMINA n. 515 del 31 Dicembre 2021**

**Oggetto:** *Art. 67 CCNL 21/05/2018. Disciplina delle risorse decentrate. Risorse Stabili. Costituzione Fondo Anno 2021.*

**IL DIRETTORE GENERALE**

**PREMESSO CHE,**

- la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali”, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 “Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla Legge Regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali)”, ha stabilito che per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal D.Lgs. n. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d’ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata “Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti”;
- ai sensi dell’art. 10 bis, della L.R. 24/2012 la Giunta Regionale con deliberazione n. 1532 del 27 settembre 2021 ha nominato l’Avv. Gianfranco Grandaliano quale Direttore Generale dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti;
- il Bilancio di Previsione 2021/2023 è stato approvato con Delibera del Comitato dei Delegati num. 4 del 12 aprile 2021, con i relativi allegati;

**OSSERVATO CHE:**

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le Amministrazioni la costituzione del Fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l’erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del Fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, nelle more dei rinnovi contrattuali, sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell’Ente nonché nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell’anno;

- che le modalità di determinazione delle suddette risorse sono definite dall'art. 67 del CCNL del 21.05.2018 e risultano suddivise in due categorie;
- risorse stabili, aventi carattere di certezza, stabilità e continuità di competenza dirigenziale, le quali vengono confermate con le stesse caratteristiche anche negli anni successivi ed integrate sulla base delle disposizioni previste dai contratti di lavoro, nonché delle risorse umane presenti in organico all'Ente;
- risorse variabili, aventi carattere di "eventualità e variabilità" annualmente modificabili in relazione agli obiettivi necessari al perseguimento del programma dell'Ente;

**DATO ATTO CHE,**

- sulla base delle disposizioni dettate dal CCNL del 21.05.2018, la costituzione del Fondo per le risorse decentrate costituisce materia di esclusiva competenza dell'Ente e come tale sottratta alla contrattazione decentrata integrativa, mentre, per quanto riguarda le relazioni sindacali, è prevista l'informazione prima dell'avvio delle trattative per la stipula del contratto stesso;
- l'Agenzia di nuova costituzione non può sottendere al disposto dell'art. 23 c.2 del D.Lgs. 75 del 25/05/2017 e che il fondo così come per gli anni 2019 e 2020 sulla base dell'orientamento applicativo dell'Aran RAL061 deve essere costituito mediante tecniche di benchmarking con altri enti di equivalente livello organizzativo in termini di consistenza di personale, quindi, mediante l'analisi dei fondi degli stessi enti il valore medio delle risorse che compongono il relativo finanziamento risulta essere il valore di riferimento per la costituzione;

**CONSIDERATO CHE,:**

- l'Agenzia ha rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2020 e che, sulla base dei dati di preconsuntivo, il vincolo del pareggio di bilancio sarà rispettato anche per l'anno 2021;

**DATO ATTO CHE:**

- nella definizione delle risorse variabili per l'anno sono state inserite le risorse derivanti dall'applicazione dell'art.15, c.1, lett.k), relative agli incentivi per funzioni tecniche (ex art.113, D.Lgs. n.50/2016) così come da regolamento approvato;

**TENUTO CONTO** che il Fondo per le risorse decentrate 2021, nell'importo definito con la presente determinazione, rispetta i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, conformemente all'art.1, c. 557, L.n. 296/2006;

**RICHIAMATO** il D.Lgs.n.118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n.4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

**DATO ATTO** che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art.5, c.2, D.Lgs.n.165/2001;

**RICORDATO** che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione degli importi qui riepilogati;

VISTO:

- *il D.Lgs.n.267/2000;*
- *il D.Lgs.n.165/2001;*
- *lo statuto dell'Agenzia*
- *il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;*
- *il CCNL Funzioni locali 21maggio2018;*
- **Tutto ciò premesso e considerato.**

### DETERMINA

- 1) **DI COSTITUIRE**, ai sensi degli art.67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, il Fondo risorse decentrate per l'anno 2021, tenuto conto dell'Orientamento Aran RAL061;
- 2) **DI DARE ATTO CHE** la costituzione del Fondo per l'anno 2021 potrà essere suscettibile di ri-determinazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
- 3) **DI APPROVARE** il fondo per come costituito per € 89.645,11 per l'annualità 2021, di cui € 32.173,75 rivenienti da economie di risorse stabili annualità 2020 dando atto che tale spesa risulta integralmente ricompresa nell'ambito delle previsioni contenute nel macroaggregato 01 dell'annualità 2021 del bilancio preventivo 2021/2023;
- 4) **DI TRASMETTERE** il presente atto al Collegio dei Revisori per gli adempimenti consequenziali;
- 5) **DI COMUNICARE**, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. e alle R.S.U.

Modugno 31/12/2021

Il Direttore Generale

Avv. Gianfranco Grandaliano

**RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA DELLE MODALITA' DI COSTITUZIONE  
DEL FONDO DECENTRATO INTEGRATIVO PROVVISORIO PER L'ANNO 2021  
PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE**

Con la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 “*Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali*”, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 “*Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)*”, è stato stabilito che per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d’ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata “*Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti*”.

Con i Decreti del Direttore Generale dell’Agenzia numm. 90/91/92/93/94/95 del 2019 si è dato corso a procedure di selezione pubblica a tempo determinato per l’individuazione di num. 2 unità di personale da inquadrarsi nella categoria giuridica D e num. 8 unità di personale da inquadrarsi nella categoria giuridica C, tal che al termine delle procedure l’Agenzia potrà contare su 2 unità di personale a tempo indeterminato e 10 unità a tempo determinato.(.....).

Allo stato attuale tutte le procedure espletate sono state concluse. Con Determina Dirigenziale n. 420 del 23/11/2020 è stato, infatti, disposto di procedere all’assunzione a tempo pieno e determinato per 36 mesi delle figure professionali selezionate e nel rispetto delle graduatorie approvate rispettivamente per le procedure di cui ai Decreti n. 90/2019, 91/2019, 93/2019 e 94/2019. Per i Decreti 92/2019 e 95/2019 è stata pubblicata la Determina di selezione dei vincitori essendo state concluse le procedure di selezione in data 18/12/2020. In data 31/05/2021 con Determina del Direttore Generale num. 162 è stato dato corso allo scorrimento delle graduatorie vigenti per l’individuazione di 2 ulteriori unità di personale Cat. C da inserire nella dotazione organica dell’Ente.

### **Definizione del Fondo Salario Accessorio**

In prosecuzione con le modalità di definizione del Fondo salario accessorio 2020, fermo restando l'applicazione in analogia con l'orientamento applicativo dell'Aran RAL061 che suggerisce per gli Enti di nuova Istituzione di utilizzare tecniche di benchmarking con altri enti di equivalente livello organizzativo in termini di consistenza di personale e di ricavare, quindi, mediante l'analisi dei fondi degli stessi enti il valore medio delle risorse che compongono il relativo finanziamento, si ribadisce il valore medio ottenuto rapportato ai dipendenti a tempo indeterminato al 31 dicembre 2020, sì da quantificare l'importo del fondo.

Gli orientamenti applicativi dell'Aran EPNE215 già avevano ampiamente definito lo scenario di costituzione del fondo seppur individuando nel numero "effettivo" dei dipendenti che avrebbero ricoperto i posti vacanti della dotazione organica, il moltiplicatore per ottenere il valore delle risorse da destinare.

Alla data del 31/12/2021 la dotazione organica dell'ente è la seguente:

<b>AREA TECNICA</b>			<b>AREA ECONOMICO - FINANZIARIA</b>		
Categoria		N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria		N <sup>^</sup> . in servizio
C		3	C		3
D		2	D		1
<b>Dir</b>		<b>0</b>	<b>Dir</b>		<b>0</b>
<b>DIREZIONE GENERALE / STAFF</b>			<b>AREA AFFARI GENERALI</b>		
Categoria		N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria		N <sup>^</sup> . in servizio
C		2	C		2
D		0	D		1
Dir		1	Dir		0

La costituzione e la destinazione del Fondo Decentrato Integrativo 2021 verrà effettuata in base alla contrattazione integrativa con le linee di indirizzo definite dal CCNL "Funzioni Locali" nazionale.

Pertanto, il fondo complessivo del 2021 risulta essere:

FONDO INTEGRATIVO DECENTRATO ANNO 2021	ANNO 2020	ANNO 2021
	Personale in servizio 5	Personale in servizio 14
<b>COSTITUZIONE:</b>	<b>23.132,44</b>	<b>57.471,36</b>
<b>RISORSE STABILI</b>	<b>19.966,20</b>	<b>32.173,75</b>
<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>	<b>43.098,64</b>	<b>€ 89.645,11</b>
RISORSE VARIABILI	<b>€ 8.800,00</b>	
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>		<b>€ 0,00</b>
<b>TOTALE FONDO SALARIO ACCESSORIO</b>	<b>51.098,64</b>	<b>€ 89.645,11</b>

### Utilizzo risorse anno 2021 RISORSE STABILI

Le risorse stabili devono essere utilizzate per finanziare quegli istituti che richiedono pagamenti stabili in ordine alle previsioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro a riferimento nonché agli accordi definiti in sede decentrata.

**Progressioni economiche orizzontali storiche e Progressioni economiche orizzontali:** le progressioni economiche orizzontali di cui all'art. 5 del CCNL dell'1.4.1999, come ribadito dall'art. 34 del CCNL del 22.1.2004, possono essere finanziate esclusivamente con le risorse decentrate aventi carattere di stabilità ai sensi dell'art. 31, comma 2, del medesimo CCNL del 22.1.2004. Come specificato nell'orientamento applicativo Aran RAL265, in caso di mobilità volontaria del personale, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs.n.165/2001, l'onere per il pagamento della posizione economica (o delle posizioni economiche) riconosciuta dall'ente di appartenenza al dipendente trasferito grava sempre sulle risorse decentrate stabili dell'ente di destinazione, secondo le regole generali. Pertanto, tale vincolo generale non può non trovare applicazione anche relativamente all'onere per il pagamento della posizione economica riconosciuta dall'ente di appartenenza al dipendente trasferito. Le risorse stabili necessarie per il pagamento della progressione orizzontale del dipendente trasferito dovranno essere reperite tra quelle generali disponibili presso l'ente stesso. Questa tipologia di risorse può essere legittimamente incrementata solo nel rispetto di precise disposizioni contrattuali in materia.

Infatti, nessuna clausola contrattuale legittima un automatico incremento delle risorse stabili per il solo fatto di dover fronteggiare il maggior costo di una progressione economica orizzontale a seguito di un processo di mobilità. Diversamente ritenendo, si finirebbe per collocare, sia pure indirettamente, questo costo a carico del bilancio dell'ente la quota di oneri relativi al valore della progressione economica orizzontale all'interno della categoria da riconoscere al personale che ha beneficiato di tale applicazione contrattuale, ai sensi dell'art. 5 del CCNL del 31.03.1999, è interamente a carico delle risorse decentrate previste dall'art. 32 c.2 del CCNL 22.01.2004.

**Indennità di comparto:** l'indennità di comparto, introdotta e disciplinata dall'art. 33 del CCNL 22.01.2004 con l'intento di conseguire un progressivo riallineamento della retribuzione complessiva del personale del comparto Regioni e Autonomie locali con quella del personale pubblico, ha carattere di generalità e natura fissa, continuativa e ricorrente e va corrisposta per dodici mensilità, finanziata con risorse tanto a valere sul Fondo quanto sul Bilancio.

Le indennità di comparto nei casi di nuovo inserimento di unità lavorative sono già incluse nel contratto iniziale (Cat. D Pos. Economica D1)

Le risorse stabili negli enti con dirigenti dovranno essere depurate dalle risorse attribuite ai titolari di posizioni organizzative e alle alte professionalità che sono pagate direttamente in bilancio.

FONDO PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI STORICHE	N.UNITA' PERS.	VALORE UNITARIO	TOTALE
D3-D4	1	1.177,54	1.177,54
D4-D5	1	1.283,62	1.283,62
<b>TOTALE</b>			<b>2.461,16 €</b>
<b>Progressioni in altri enti</b>			
<b>Incremento da CCNL 2016-2018</b>			
<b>RISORSE DA DESTINARE</b>			<b>2,461.16 €</b>
<b>TOTALE PEO</b>			<b>2.461,16 €</b>

FONDO INDENNITA' DI COMPARTO	N.UNITA' PERS.	VALORE UNITARIO	TOTALE
D	4	622,80 €	2.491,20 €
C (anno 2020 per una mensilità)	10	51,90 €	519,00 €
<b>TOTALE</b>			<b>3.010,20 €</b>
<b>TOTALE</b>			<b>3.010,20 €</b>

PRODUTTIVITA'	N.UNITA' PERS.	VALORE UNITARIO	TOTALE
UNITA' "D" T.I IN DOTAZIONE	2	4.000,00 €	8.000,00 €
UNITA' "D" T.D. IN DOTAZIONE	2	6.000,00 €	12.000,00 €
UNITA' "D" T.D. IN DOTAZIONE	10	3.500,00 €	32.000,00 €
<b>TOTALE</b>			<b>52.000,00 €</b>

**Compenso incentivante per la produttività:** le risorse previste ai sensi dell'art.17, c. 2, lett. a) del CNL 01.04.1999 vengono erogate sulla base di criteri legati alla qualità delle prestazioni rese, al raggiungimento di obiettivi e all'assunzione di specifiche responsabilità. Le previsioni di attribuzione dei compensi incentivanti sono determinate da apposito regolamento in ossequio alle disposizioni in materia di meritocrazia e premialità previste nel Titolo III del D.Lgs. 150/2009.

**Indennità di specifica responsabilità:** le risorse previste ai sensi dell'art. 17 c. 2 lett. f) del CCNL 01.04.1999 sono previste per la retribuzione a fini compensativi di specifiche responsabilità attribuite a personale di categoria C e di categoria D e, qualora presenti, per la copertura ad interim di posizioni vacanti in dotazione organica.



DESCRIZIONE		
CCNL 01/04/1999 art. 17 c. 2 lett. b) (Progr. Orizz. Storiche)	2.461,16 €	
CCNL 01/04/1999 art. 17 c. 2 lett. b) (Progr. Orizz. 2020)	€	
CCNL 21/04/2004 art. 33 (Indennità di comparto)	3.010,20 €	
CCNL 01/04/1999 art. 17 c. 2 lett. f) (Specifiche responsabilità)	0,00 €	
CCNL 01/04/1999 art. 17 c. 2 lett. a) (Produttività)	52.000,00 €	
<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>		<b>57.471,36 €</b>
RISORSE VARIABILI		
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>		<b>0,00 €</b>
RISORSE STABILI RESIDUALI		32.173,75 €
RISORSE VARIABILI RESIDUALI		
<b>RISORSE DA DESTINARE</b>		<b>32.173,75 €</b>
<b>TOTALE FONDO INTEGRATIVO DECENTRATO</b>		<b>89.645,11 €</b>

Il fondo per la produttività trova copertura nelle risorse fisse.

### Risorse Variabili

Gli incentivi per funzioni tecniche ( art. 67 comma 63 lett. C) CCNL 21.05.2018 ) sono individuati quali risorse variabili non soggette a limitazioni essendo previste nei quadri economici di gara.

### COPERTURA DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE

La copertura finanziaria per l'anno 2021 è stata assicurata dai contributi in termini di quote conferitorie dei Comuni per lo stesso anno allocate su voci di bilancio cap. 55 articoli di declinazione "Fondo miglioramento servizi" per € 53.471,36.